

**On. Fabio Rampelli, V. Presidente della Camera**  
**On. Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione**  
**Sig.ri Sindaci Comuni Soci**  
**Direzione Amazon**

In relazione all'[interrogazione](#) parlamentare in merito all'acquisto di prodotti su Amazon da parte di Enti pubblici, ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, con oltre 3.500 Soci aderenti in tutt'Italia, ritiene necessario puntualizzare quanto segue.

- 1) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e i), del Codice Appalti, **qualunque Associazione di Enti locali**, può agire come Centrale di Committenza, senza necessità di iscrizione ad alcun Elenco.
- 2) **ANAC in quanto Autorità preposta alla selezione delle Centrali di committenza** che richiedano di acquisire anche la qualifica di Soggetto aggregatore, contraddice sé stessa quando afferma la necessità di iscrizione all'Elenco dei Soggetti aggregatori
- 3) Nella vicenda in esame, peraltro, ASMEL non agisce come Centrale di committenza, ma opera in regime privatistico, in quanto costituita, come tutte le Associazioni italiane (ANCI, ANPCI, ...), ai sensi del Codice Civile. Come qualsiasi privato, è dunque abilitata agli acquisti su Amazon.
- 4) La procedura attivata consente al Comune Socio di accedere ad Amazon, con credenziali assegnate da ASMEL, **verificare la eventuale convenienza nell'acquisto rispetto a CONSIP** o altri portali pubblici e, nel caso, **acquisire il prodotto, nel pieno rispetto di tutte le norme, contabili, fiscali e amministrative che regolano gli acquisti pubblici.**
- 5) In [un'indagine](#) ANAC, condotta sugli Enti che hanno "agito in deroga" agli obblighi CONSIP, questi ultimi non vengono sanzionati ma definiti "abili e virtuosi". **Al contrario, le Convenzioni CONSIP derogate vengono definite "migliorabili"**, dal punto di vista economico a parità di prestazioni.
- 6) **Il termine CONSIP ricorre 435 volte in Gazzetta Ufficiale, nell'ambito di 115 provvedimenti normativi** atti a tutelarne le prerogative monopolistiche di rilievo nazionale negli acquisti pubblici. Tra essi, spicca la norma che impone l'invio degli atti alla Corte dei Conti, nel caso di acquisto fuori dalle "regole Consip", anche quando sia acclarata la maggior convenienza rispetto a queste ultime. In tale contesto, è difficile individuare presunti vuoti normativi.
- 7) La procedura attivata, **lungi da far riferimento a deroghe o presunti vuoti normativi**, si basa sul puntuale rispetto delle norme e valorizza il principio di sussidiarietà, altra faccia dell'autonomia degli Enti, messa oggi pesantemente in discussione da quanti, invece di tutelarne gli interessi, ne propugnano tutt'oggi l'accorpamento coatto (l'art. 2, co. 3 del D.L. n. 183/2020), malgrado l'incostituzionalità già affermata dalla Consulta.
- 8) Le tantissime iniziative ASMEL, nel segno della digitalizzazione delle procedure, hanno dimostrato che semplificazione e innovazione si perseguono **aggregando in rete i servizi comunali, non gli Enti**. Tanto vero, che la Centrale di committenza da essa promossa è stata premiata a Maastricht, come **"best practice" nelle attività di digitalizzazione e innovazione della PA europea**. Centrale, peraltro, unica in Italia a fregiarsi della certificazione ISO 37001, lo standard europeo che attesta il rispetto di tutte le norme anticorruzione.

Alla luce delle considerazioni esposte, si richiede se il Ministero della Pubblica Amministrazione, anche avvalendosi dei propri poteri ispettivi, non ritenga di dover intervenire per stabilire se:

- 1) La procedura Asmel-Amazon, attualmente in fase di sperimentazione, determini danno erariale o violi qualche norma vigente.
- 2) Le complesse e articolate norme “pro Consip” abbiano prodotto benefici o aggravii al pubblico erario e, in ogni caso, di quale entità.
- 3) Il proliferare di tante norme “ad apparatus” non vada ricondotto all’eccessivo potere attribuito agli apparati nella stesura delle stesse.

Cordiali saluti e buon lavoro.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

